



# FOCUS FISCALE

A cura del Dott. Andrea Gippone - Commercialista

**i Webinar**

*by Directio*

WEBINAR > FOCUS FISCALE

*A cura dell'ODCEC di Torino*

10/05/2024

# LE NUOVE REGOLE PER GLI AFFITTI BREVI

## **Il nuovo codice identificativo**

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 29 aprile 2024, il Regolamento UE 2024/1028 dell'11 aprile 2024 relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine.

Scatterà adesso una fase di trasmigrazione dati, dai sistemi regionali alla banca dati del Ministero del Turismo, che culminerà con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entro il 1° settembre 2024, dell'avviso di entrata in funzione della nuova banca dati e del relativo portale.

Seguirà una fase sperimentale di due mesi, che terminerà a fine ottobre, e dal 1° novembre entreranno ufficialmente in vigore le nuove norme sul Codice Identificativo unico, da esibire e comunicare obbligatoriamente per la locazione breve di strutture turistico-ricettive (immobili ad uso bed and breakfast, strutture alberghiere ed extra-alberghiere, agriturismi, etc.), oltre ai vari ulteriori obblighi previsti.

# LA CESSAZIONE DEL DEPOSITARIO DELLE SCRITTURE CONTABILI

## Il modello per la comunicazione della cessazione

Il comma 3-bis dell'articolo 4 del D.Lgs. 1/2024, prevede che, in caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui all'articolo 35, comma 2, lettera d), Dpr 633/1972, a seguito di cessazione dell'incarico di conservazione dei predetti libri e documenti, il depositario cessato ha la possibilità di comunicare all'agenzia delle Entrate la cessazione dell'incarico stesso, qualora non vi abbia provveduto il contribuente (depositante) nei termini normativamente previsti.

La comunicazione può essere trasmessa dal depositario dopo il trentesimo giorno successivo alla cessazione dell'incarico, e previo invio al cliente depositante dell'avviso con cui si intende effettuare la comunicazione stessa all'agenzia delle Entrate.

Con il provvedimento n. 198619 del 17 aprile scorso, l'Agenzia delle entrate ha approvato il modello da utilizzare per la comunicazione della cessazione ed ha altresì rilasciato la circolare n. 9/E/2024 del 2 maggio 2024.

# LA CESSAZIONE DEL DEPOSITARIO DELLE SCRITTURE CONTABILI

Il modello di comunicazione va trasmesso esclusivamente con procedura web sul sito dell'Agenzia delle entrate e deve contenere:

- il codice fiscale e i dati anagrafici del depositario cessato, persona fisica, o del rappresentante legale/negoziale, nel caso in cui il depositario sia diverso da una persona fisica, con l'indicazione del codice fiscale e la denominazione/ragione sociale del depositario rappresentato;
- la partita Iva del depositante, nonché la data dell'intervenuta cessazione dell'incarico di depositario;
- la modalità con la quale il depositante è stato preventivamente informato dal depositario dell'intenzione di comunicare all'Agenzia delle entrate la cessazione dell'incarico, nonché l'indirizzo di recapito e la data di invio della comunicazione;
- la data di sottoscrizione e la firma.

L'Agenzia delle entrate rilascia un'attestazione di trasmissione e, dopo l'accoglimento, una ricevuta di acquisizione che contiene le informazioni relative alla comunicazione inviata.

# I NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 4.0 E IL BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI

## II D.L. 39/2024

L'articolo 6 del D.L. 39/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29.3.2024, ha introdotto nuove misure per il monitoraggio degli investimenti 4.0 e in Ricerca e Sviluppo, con la finalità di tutelare la finanza pubblica, garantendo “adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse” alle agevolazioni.

In particolare, è stato introdotto un nuovo obbligo comunicativo che riguarda gli investimenti:

- effettuati a partire dal 30 marzo 2024, per i quali è richiesta una comunicazione sia preventiva che successiva all'effettuazione dell'investimento;
- effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio 2023 fino al 29 marzo 2024, per i quali è prevista solo la comunicazione successiva al completamento degli investimenti in beni 4.0;
- effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio 2023 fino al 29 marzo 2024, limitatamente agli investimenti in attività R&S, per i quali è prevista sempre solo la comunicazione successiva.

# I NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 4.0 E IL BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI

## Risoluzione 19/E dell'Agenzia delle Entrate

In riferimento ai nuovi obblighi comunicativi introdotti dal D.L. 39/2024, l'Agenzia delle Entrate, in data 12 aprile 2024, ha pubblicato la Risoluzione 19/E, con la quale ha previsto la temporanea sospensione dell'utilizzo in compensazione, tramite F24, dei seguenti codici tributo:

- 6936 e 6937 qualora in corrispondenza degli stessi venga indicato, quale anno di riferimento, il 2023;
- 6936 e 6937 qualora in corrispondenza degli stessi venga indicato, quale anno di riferimento il 2024.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni strumentali, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 13 gennaio 2021, prevede che l'anno di riferimento da riportare nel modello F24 corrisponde a quello dell'avvenuta interconnessione del bene.

Con la conseguenza che, di fatto, risultavano bloccate anche le compensazioni dei crediti d'imposta per investimenti effettuati nel 2022 e negli anni precedenti per i quali l'interconnessione è intervenuta nell'anno 2023 o 2024.

# I NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 4.0 E IL BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI

## Lo sblocco dei crediti tramite le faq dell'Agenzia delle Entrate

Al fine di superare tale empasse, l'agenzia delle Entrate, in data 16 aprile 2024, pubblica una faq , con la quale precisa che i crediti d'imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente:

- dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31/12/2021 il relativo ordine risulti prenotato, accettato dal venditore e versato l'acconto del 20%);
- dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31/12/2022 il relativo ordine risulti prenotato, accettato dal venditore e versato l'acconto del 20%).

In entrambi i casi, se l'interconnessione del bene strumentale è avvenuta nell'anno 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936, e quale anno di riferimento, quello in cui è avvenuto l'investimento, a prescindere dall'avvenuta interconnessione dello stesso.

# I NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 4.0 E IL BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI

## I nuovi modelli di comunicazione introdotti dal Mimit

In data 24 aprile 2024 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha emanato il Decreto Direttoriale, con il quale ha approvato due specifici modelli da utilizzare per effettuare le comunicazioni relative agli investimenti in beni 4.0 e ricerca e sviluppo.

E' possibile predisporre ed inviare tali comunicazioni a partire dalle ore 12 del 29 aprile 2024, tramite il portale del Gse (il Gestore dei Servizi Energetici), che mette a disposizione due modelli in versione editabile:

- Un primo riferimento ai crediti d'imposta per *investimenti in beni strumentali 4.0* (materiali e immateriali);
- Un secondo riferimento ai crediti d'imposta per *ricerca e innovazione*.

Mediante tale procedura sarà nuovamente possibile usufruire dei crediti d'imposta in esame, in compensazione nel modello F24.

# I NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 4.0 E IL BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI

## Modello per la comunicazione degli investimenti in beni 4.0

Il Modello di comunicazione dei dati concernenti il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016 (**Allegato 1** al Decreto) è composto da:

- *Frontespizio*, nel quale vanno riportati i dati identificativi dell'impresa e l'indicazione che si tratta di una comunicazione preventiva o di completamento;
- *Sezione A*, nella quale riportare i dati e le informazioni relative agli investimenti in *beni materiali di cui all'Allegato A*, Legge 11 dicembre 2016, quali: il periodo di effettuazione degli investimenti, le tipologie di investimenti effettuati, i costi agevolabili e il credito d'imposta spettante, con l'indicazione della ripartizione annuale delle compensazioni;
- *Sezione B*, analoga alla precedente, ma specificamente prevista per gli investimenti in *beni immateriali di cui all'Allegato B*, Legge 11 dicembre 2016.

# I NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 4.0 E IL BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI

## Modello per la comunicazione degli investimenti in beni 4.0

Il modello va inviato:

- in via *preventiva*, per comunicare l'ammontare complessivo degli investimenti che si intende effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024 e la presunta fruizione negli anni del credito;
- in via *consuntiva*, al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.

Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024 va inviata solo la comunicazione ex-post, e riguarda anche quegli investimenti effettuati nel 2023, per i quali il D.L. 39/2024 ha bloccato la compensazione del credito d'imposta già maturato.

Il modello della comunicazione deve essere firmato digitalmente e inviato al seguente indirizzo pec: [transizione4@pec.gse.it](mailto:transizione4@pec.gse.it).

# I NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 4.0 E IL BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI

## Modello per la comunicazione degli investimenti in ricerca e sviluppo

Il Modello di comunicazione dei dati concernenti il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (**Allegato 2** al Decreto) è composto da:

- *Frontespizio*, nel quale vanno riportati i dati identificativi dell'impresa e l'indicazione che si tratta di una comunicazione preventiva o di completamento;
- *Sezione A*, nella quale riportare i dati e le informazioni relative agli investimenti in *ricerca e sviluppo* di cui all'art. 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 2 del DM 26 maggio 2020, quali: il periodo di effettuazione degli investimenti, il codice tributo da utilizzare in compensazione, le tipologie di investimenti effettuati, i costi agevolabili;
- *Sezione B1*, analoga alla precedente, ma specificamente prevista per investimenti in *innovazione tecnologica*, di cui ai successivi comma 201, e articolo 3 della stessa Legge e DM;

# I NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 4.0 E IL BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI

## Modello per la comunicazione degli investimenti in ricerca e sviluppo

- *Sezione B2*, analoga alla precedente, ma specificamente prevista per investimenti in progetti di *innovazione tecnologica finalizzati al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0*, di cui ai comma 203, e articolo 5, comma 1, della stessa Legge e DM;
- *Sezione B3*, analoga alla precedente, ma specificamente prevista per investimenti in progetti di *innovazione tecnologica finalizzati al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica*, di cui ai comma 203, e articolo 5, comma 2, della stessa Legge e DM;
- *Sezione C*, analoga alla precedente ma specificamente prevista per investimenti in progetti di *design e innovazione estetica*, di cui all'articolo 1, comma 202, e articolo 4 della stessa Legge e DM;
- *Sezione D*, relativa all'indicazione della fruizione negli anni del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

# LE SEMPLIFICAZIONI DEL QUADRO RU

## Le semplificazioni del Decreto Adempimenti

La pubblicazione del D.Lgs. n.1 dell'08/01/2024 (cosiddetto Decreto Adempimenti), ha comportato l'introduzione di una serie di semplificazioni per la compilazione del Modello Redditi, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 (quindi già con il Modello Redditi '24).

In particolare, le semplificazioni riguardano la decadenza dell'obbligo di indicazione nella *sezione I del quadro RU* di alcuni crediti non automatici, in quanto concessi da Amministrazioni Pubbliche diverse dall'Agenzia delle Entrate, che trasmettono alla medesima Agenzia i dati relativi ai beneficiari e all'importo riconosciuto, e per i quali è prevista *quale unica modalità di fruizione*, la compensazione esterna mediante modello F24.

Lo stesso art. 15 del D.Lgs. 1/2024 stabilisce che la mancata indicazione in dichiarazione dei crediti d'imposta di natura agevolativa (ove spettanti), salvo quanto previsto per quelli che hanno la natura di aiuti di Stato o de minimis (art. 13D.Lgs. 1/2024), non comportano più la decadenza del beneficio.

# LE SEMPLIFICAZIONI DEL QUADRO RU

## Le semplificazioni del Decreto Adempimenti

Fanno eccezione a queste semplificazioni:

- crediti d'imposta soggetti al limite di compensabilità previsto dall'art. 1, c. 53 L. 244/2007;
- crediti d'imposta qualificati aiuti di stato o aiuti "de minimis", per i quali sia necessaria la compilazione della sezione "Aiuti di Stato" del quadro RS;
- crediti d'imposta per i quali è prevista la possibilità di chiederne il rimborso in dichiarazione;
- crediti d'imposta cedibili ai sensi dell'art. 43-ter D.P.R. 602/1973 (cessioni infragruppo);
- crediti d'imposta la cui indicazione nei modelli di dichiarazione dei redditi è richiesta al fine di acquisire specifiche informazioni aggiuntive, che dovrebbero altrimenti essere fornite con apposite comunicazioni;
- crediti d'imposta per i quali è attribuita all'Agenzia delle Entrate la funzione di controllo.

# LE SEMPLIFICAZIONI DEL QUADRO RU

## Le semplificazioni del Decreto Adempimenti

La “Tabella crediti esclusi sezione I” delle istruzioni allegata ai Modelli Redditi ‘24, riporta i crediti d’imposta per i quali è esclusa l’indicazione nella sezione I.

Tra questi si segnalano:

- il credito d’imposta per la riduzione dell’impatto ambientale degli imballaggi di cui all’art. 1, c. 73, L.145/2018 (codice tributo 7065);
- il credito d’imposta per la costituzione di società benefit di cui all’art. 38-ter D.L. 34/2020 (codice tributo 6976).

Sono invece richieste informazioni aggiuntive per:

- i crediti per ricerca, sviluppo e innovazione degli anni 2020-2023;
- gli investimenti beni strumentali nel territorio dello Stato 2023.

# LE SEMPLIFICAZIONI DEL QUADRO RU

## Le semplificazioni per il credito d'imposta 4.0

Anche per il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui ai commi 1051-1063 dell'articolo 1, L.178/2020 e ss.mm.ii., sono state previste alcune semplificazioni per la compilazione del quadro RU del modello redditi '24 (periodo d'imposta 2023).

Le semplificazioni riguardano l'eliminazione dei righi:

- RU141 (rettifiche al modello redditi precedente);
- RU150 (titolare effettivo);
- RU151 (altre sovvenzioni sulle medesime spese);
- RU152 (investimenti 4.0 effettuati a gennaio 2020).

# LE SEMPLIFICAZIONI DEL QUADRO RU

## Le semplificazioni per il credito d'imposta 4.0

Nel *quadro RU* vanno riportati i crediti d'imposta relativi agli investimenti nei seguenti beni strumentali 4.0:

- beni materiali, di cui al comma 1057-bis, effettuati nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione;
- beni immateriali, di cui al comma 1058, effettuati nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione;
- beni immateriali 4.0, di cui al comma 1058, prenotati entro il 31.12.2023 ed effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello oggetto di dichiarazione, entro il 30.6.2024, *“ai fini del monitoraggio della misura agevolativa nell'ambito del PNRR, per poter misurare il raggiungimento da parte dell'Italia degli obiettivi previsti nel piano”*.

# LE SEMPLIFICAZIONI DEL QUADRO RU

## Compilazione della dichiarazione dei redditi

Il riporto del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nel modello Redditi 2024 comporta la compilazione del quadro RU come segue:

- quadro RU *sezione I*, righe da RU1 a RU12, codice credito "2L" (beni materiali 4.0) o "3L" (beni immateriali 4.0);
- quadro RU *sezione IV*, righe RU130 (investimenti effettuati nel 2023) e/o RU140 (investimenti in beni immateriali 4.0 prenotati nel 2023 ed effettuati entro il 30.6.2024).

La distinzione tra gli investimenti effettuati e prenotati nel 2023 rileva, soltanto, per i beni immateriali 4.0 inclusi nell'Allegato B, dato che per i beni materiali dell'allegato A, sono previste le medesime aliquote sul triennio 2023-2025, con coda al 30.6.2026.

# LE SEMPLIFICAZIONI DEL QUADRO RU

## Compilazione della dichiarazione dei redditi

La corretta compilazione del quadro RU prevede che:

- Al rigo RU1 vada indicato la tipologia di credito d'imposta spettante (identificato dall'apposito codice);
- Al rigo RU2 vada riportato il credito d'imposta residuo dalla precedente dichiarazione dei redditi (specificatamente l'importo deve coincidere con quanto riportato al rigo RU12 del modello redditi dell'anno precedente);
- Al rigo RU3 vada indicato l'eventuale credito d'imposta ricevuto, ad esempio per operazioni infragruppo; andando poi a compilare la Sezione VI-A sempre del quadro RU).

# LE SEMPLIFICAZIONI DEL QUADRO RU

## Compilazione della dichiarazione dei redditi

Al rigo RU5 va indicato:

- nella colonna 1, l'importo del credito d'imposta 4.0 maturato per investimenti in *beni materiali e immateriali 4.0*, realizzati nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione;
- nella colonna 2, l'importo del credito d'imposta prenotato per investimenti in *beni immateriali 4.0* effettuati successivamente alla chiusura del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione ed entro il 30.6.2024, per i quali entro il 31.12.2023 si sia proceduto al versamento dell'acconto del 20%, a fronte dell'ordine accettato dal fornitore;
- nella colonna 3, l'importo del *credito d'imposta totale* "maturato" nel periodo, pari alla somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.

# LE SEMPLIFICAZIONI DEL QUADRO RU

## Compilazione della dichiarazione dei redditi

Al rigo RU6 devono essere inserite le quote di credito d'imposta eventualmente compensate nel periodo d'imposta 2023, purché relative alla quota pari a  $\frac{1}{3}$  del credito maturato per gli investimenti 4.0 effettuati, interconnessi ed entrati in funzione nell'anno, con esclusione degli investimenti prenotati entro il 31.12.2023, in quanto compensabili a partire dal 2024.

La *sezione IV* va compilata indicando:

- Al rigo RU130, gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0 effettuati nel 2023, il cui credito maturato è esposto al rigo RU5 colonna 1;
- Al rigo RU140, gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 prenotati nel 2023 ed effettuati entro il 30.6.2024, il cui credito maturato è esposto al rigo RU5 colonna 2.

# LE SEMPLIFICAZIONI DEL QUADRO RU

## Compilazione della dichiarazione dei redditi

Nel rigo RU130 è necessario distinguere fra costi relativi a:

- beni materiali 4.0 di cui all' allegato A (codice 2L);
- beni immateriali 4.0 di cui all' allegato B (codice 3L).

Per i beni materiali 4.0 è necessario anche dettagliare se si tratti di investimenti del primo, secondo o terzo gruppo dell'Allegato A.

Le istruzioni precisano che nel caso in cui, per gli investimenti indicati nelle precedenti colonne 4 e/o 5, l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello oggetto della presente dichiarazione (cosiddetta interconnessione tardiva), occorre barrare la colonna 6 del rigo RU130.

# LE SEMPLIFICAZIONI DEL QUADRO RU

## Compilazione della dichiarazione dei redditi

I chiarimenti contenuti nelle Faq dell’Agenzia delle entrate del 5.6.2023, avevano precisato che il momento di interconnessione non influenza il modello redditi di competenza, pertanto:

- un investimento effettuato nel 2023 e interconnesso nel 2024, va comunque esposto nel modello redditi 2024 relativo al periodo 2023;
- un investimento in beni immateriali 4.0 prenotato nel 2023 ed effettuato entro il 30.6.2024, va esposto nel modello redditi 2024 periodo 2023 e non deve essere indicato anche nel modello redditi successivo (redditi 2025 periodo 2024), onde evitare duplicazioni del credito d’imposta.

Dal momento che il contributo in conto impianti relativo ai crediti per investimenti 4.0, non ha rilevanza fiscale, è necessario operare una variazione fiscale in diminuzione, ai fini Irpef/Ires e Irap, pari al ricavo di competenza del periodo d’imposta.

# LE SEMPLIFICAZIONI DEL QUADRO RU

## Esempio 1

Si ipotizzi il caso di una società che abbia effettuato investimenti in beni 4.0 (Allegato A) nell'anno 2023 per 200.000 euro, ma interconnessi nell'anno 2024. La *sezione I* andrà così compilata:

- *Rigo RU1* – codice credito 2L;
- *Rigo RU5* – credito d'imposta spettante  $200.000 \times 20\% = 40.000$ ;
- *Rigo RU12* – credito d'imposta residuo 40.000 (in quanto non utilizzato).

Nella *sezione I* andrà indicato:

- *Rigo RU 130* – Investimenti Allegato A: 200.000 (nella colonna 4 e nella colonna relativa al primo, secondo o terzo gruppo), oltre a barrare la colonna 6 (interconnessione in anno successivo).

# LE SEMPLIFICAZIONI DEL QUADRO RU

## Esempio 2

Si ipotizzi il caso in cui la stessa società che abbia effettuato investimenti in beni 4.0 (Allegato A) nell'anno 2023 per 200.000 euro, ma interconnessi nell'anno 2024, abbia comunque voluto usufruire del credito d'imposta ordinario nel corso del 2023, per la quota spettante di 1/3. Occorrerà riportare:

- *Rigo RU1* – codice credito 2L;
- *Rigo RU5* – credito d'imposta spettante  $200.000 \times 20\% = 40.000$ ;
- *Rigo RU6* – credito d'imposta usufruito  $200.000 \times 6\% = 12.000 - 1/3 = 4.000$ ;
- *Rigo RU12* – credito d'imposta residuo  $40.000 - 4.000 = 36.000$ ;
- *Rigo RU 130* – Investimenti Allegato A 200.000 (nella colonna 4 e nella colonna relativa al primo, secondo o terzo gruppo), oltre a barrare la colonna 6 (interconnessione in anno successivo).

# LE SEMPLIFICAZIONI DEL QUADRO RU

## Esempio 2

Nell'anno successivo, la *sezione I* andrà così compilata:

- *Rigo RU1* – codice credito 2L;
- *Rigo RU6* – credito d'imposta usufruito (nell'anno 2024)  $36.000/3= 12.000$  (importo massimo);
- *Rigo RU12* – credito d'imposta residuo  $36.000 - 12.000= 24.000$ .

Negli anni successivi, sino ad esaurimento della compensazione spettante, la *sezione I* andrà aggiornata, variando solo i righi, con l'indicazione dei dati riferiti al periodo d'imposta a cui si riferisce il modello redditi:

- *Rigo RU6* – credito d'imposta usufruito nel periodo d'imposta;
- *Rigo RU12* – credito d'imposta residuo al termine del periodo d'imposta medesimo.